

TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art. 414 C.p.c. con contestuale istanza ex 700 C.p.c.
e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 C.p.c.**

per

la dott.ssa **DIANA PALOMBA** nata a Napoli il 24 ottobre 1970 (C.F. PLM DNI 70R64 F839V) residente in Roma e ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Grosseto alla Piazza De Maria n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Laura Parlanti (cod. fisc.: PRL LRA 71M67 I726O, posta certificata: lauraparlanti@pec.ordineavvocatigrosseto.com) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

contro

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio VII Ambito Territoriale della Provincia di Grosseto, M.I.U.R., C.F. 80000700536**, in persona del proprio Dirigente *pro tempore*, con sede in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 51;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, M.I.U.R., C.F. 800224410486**, in persona del proprio Dirigente *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Mannelli n. 113;
 - **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, C.F. 80185250588**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A,
- tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, che li rappresenta e difende *ope legis*.

premesso che

La ricorrente ha conseguito la laurea in Economia e Commercio in data 12 febbraio 1997 presso l'Università Federico II di Napoli (DOC. ALL. 1) e, risultata vincitrice del concorso indetto con D.D.G. del 1° aprile 1999, è stata abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A048 "MATEMATICA APPLICATA" (DOC. ALL. 2).

La professoressa Palomba ha quindi chiesto ed ottenuto di essere inserita nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del Testo Unico Istruzione (decreto legislativo 297/1994) della Provincia di Napoli per l'anno scolastico 2002/2003 (DOC. ALL. 3 - 4).

In data 20 maggio 2003 la ricorrente ha poi chiesto il trasferimento nelle graduatorie permanenti presso l'U.S.R. della Provincia di Roma per gli anni 2003/2004 (DOC. ALL. 5) e il 24 maggio 2004 ha inviato la domanda di aggiornamento per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006 (DOC. ALL. 6).

Non avendo ulteriori titoli da dichiarare, e avendo sottoscritto nel 2006 un contratto di lavoro a tempo determinato (DOC. ALL. 7) che ne ha determinato il trasferimento prima a Firenze e poi all'estero, la dottoressa Palomba non ha presentato altre domande di aggiornamento e/o inserimento - non ricevendo peraltro alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del M.I.U.R..

Nel maggio 2011, trasferitasi a Grosseto, la docente ha inoltrato domanda di trasferimento nelle graduatorie presso l'U.S.R. della suddetta Provincia - trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) dalla legge 296/2006 - per gli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 (DOC. ALL. 8) ma si è vista respingere la richiesta in quanto *"il nominativo non risulta presente nella base informativa del MIUR"* (DOC. ALL. 9).

In data 14 luglio 2011 la docente ha presentato istanza di rettifica al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale (DOC. ALL. 10), non ottenendo riscontro alcuno.

La professoressa è stata quindi inserita nelle "Graduatorie di circolo e di Istituto" per la 2^a fascia nella classe A048 Matematica Applicata per il triennio 2011/2014 e per il triennio 2014/2017 e l'ultima sede di lavoro è stata presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Vittorio Fossombroni" di Grosseto (DOC. ALL. 11).

In data 27 luglio 2015, infine, la docente a mezzo raccomandata A.R. (DOC. ALL. 12) ha chiesto nuovamente l'inserimento nelle G.A.E. dell'ambito territoriale di Grosseto per la classe di Concorso A048 Matematica Applicata, e con lettera raccomandata dell'11 agosto 2015 ha infine inoltrato domanda di partecipazione al piano di assunzioni previsto dall'articolo 1, comma 98 della legge 107/2015, chiedendo contestualmente che il Ministero riattivasse le apposite funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line" (DOC. ALL. 13), ma anche tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

Il provvedimento di diniego di inserimento – e la conseguente impossibilità di proporre domanda di assunzione in via telematica ai sensi della legge 107/2015, sono illegittimi in quanto contrari alla normativa vigente e, pertanto, se ne chiede l'annullamento previa la disapplicazione degli atti presupposti e conseguenti per i seguenti

MOTIVI

Violazione dell'articolo 1 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143

Violazione della tutela dell'affidamento e della tutela dei diritti acquisti

L'articolo 1, comma 1 *bis*, della legge n. 143 del 4 giugno 2004 (che ha convertito il decreto legge n. 97/2004) prevede che, a far data dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico istruzione avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie, e che *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi"*.

La legge quindi condiziona la presenza nelle graduatorie alla volontà dei docenti di permanervi - da manifestarsi entro il termine fissato per gli aggiornamenti - e sanziona l'omessa domanda con l'esclusione dalle graduatorie stesse. Tale cancellazione, però, non ha carattere di definitività, atteso che, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento "è consentito il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" (articolo 1 *bis* ultimo alinea).

Con la legge 26 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 605, si è stabilito che *"con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"* prevedendo peraltro specifiche modalità di inserimento dei docenti ancora in attesa di conseguire il titolo abilitante.

Con successivo decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, infine, il MIUR ha disposto che *"Sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16*

marzo 2007. A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

Né il decreto ministeriale, né la legge prevedono alcun obbligo, per l'amministrazione, di informare i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che il mancato aggiornamento ne avrebbe determinato l'automatica cancellazione.

Anche i successivi decreti M.I.U.R. n. 44/2011 (per il triennio 2011/2014) e 235/2014 (per il triennio 2014/2017), con formulazione del tutto analoga a quella del 2009, hanno stabilito che la mancata presentazione della domanda da parte del docente già inserito in graduatoria ne determina la cancellazione definitiva.

Tali disposizione dei decreti ministeriali, però, sono in palese contrasto con la norma di rango primario (la legge 143/2004 di conversione del decreto legge 97/2004) e, pertanto, i decreti stessi devono essere disapplicati nella parte in cui, in violazione della legge - norma di rango superiore nella gerarchia generale delle fonti - escludono la possibilità di reinserimento/aggiornamento della graduatoria in favore di coloro che in passato hanno omesso di chiederne l'aggiornamento.

La legge 143/2004, infatti, non è stata abrogata, né è stata modificata la disciplina di accesso e permanenza nelle graduatorie, le quali, con la modifica introdotta con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, hanno avuto solo una diversa organizzazione a seguito della trasformazione da

permanenti in graduatorie ad esaurimento, ma non hanno subito nessuna modifica di carattere sostanziale.

La suddetta interpretazione, peraltro, è confermata dalle più recenti decisioni del giudice amministrativo, che hanno ribadito il principio espresso dal Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014, con la quale è stato confermato che **il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 non è pienamente conforme alla norma primaria di cui al comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 (legge 143/2004) e ai principi generali dell'ordinamento.**

In particolare, nella decisione si evidenzia che *“La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.* Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n.

42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissis di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima".

Sotto altro profilo la sopra citata decisione evidenzia che "L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"" e che "Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009

n. 42, adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda - la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

Proprio in applicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato, il TAR Lazio, con le recenti sentenze n. 07974 e n. 07971 del 5 giugno 2015 ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 nella parte in cui, all'art. 1 comma 1 lettera b), stabilisce che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie.

E in proposito è altrettanto pacifica la giurisprudenza di merito dei giudici ordinari, che hanno ripetutamente disposto la disapplicazione dei vari decreti ministeriali: Tribunale di Massa - Sezione Lavoro - sentenza n. 28/2015; Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro - sentenza n. 17 del 27 marzo 2014; Tribunale di Macerata in composizione collegiale - ordinanza del 15 luglio 2015; Tribunale di Latina ordinanza n. 10656/2015; Tribunale di Enna dell'8 luglio 2015 nel procedimento n. 449/2015 R.G..

Deve pertanto ritenersi ormai pacifico e consolidato che i decreti del M.I.U.R. che non hanno consentito ai docenti già inseriti e cancellati di chiedere il reinserimento sono illegittimi, sia perché contrari alle disposizioni della legge 143/2004 (che peraltro gli stessi richiamano), sia in quanto hanno palesemente violato i principi di correttezza e buona fede ai quali deve uniformarsi l'attività amministrativa, per non avere previsto l'obbligo di informare i docenti che alla mancata richiesta di aggiornamento consegue la cancellazione.

La mancata presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria da parte della ricorrente nel termine fissato dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, pertanto, può aver comportato la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi, ma non può impedire che, a fronte della domanda presentata in data 26 maggio 2011 (reiterata il 29 luglio 2015 – *cfr. allegati nn. 7 -10*), la stessa possa ottenere il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione e l'aggiornamento dell'ulteriore punteggio maturato (DOC. ALL. 16).

- **Sul periculum in mora**

Risulta evidente che la permanenza nelle GAE costituisce l'unica possibilità per la ricorrente di aspirare ad una collocazione lavorativa nel mondo della scuola, sia tramite incarichi di supplenza annuale sia tramite l'immissione in ruolo, in particolare a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato di 150.000 docenti entro il prossimo anno prevista dalla legge 13 luglio 2015 n. 107.

Come è noto, infatti, la norma sopra richiamata prevede una articolata procedura per l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni, al termine del quale saranno soppresse le graduatorie ad esaurimento.

In particolare, la legge 107/2015 prevede all'articolo 1, comma 96, l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95 di:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

Il successivo comma 97 stabilisce che al piano straordinario di assunzioni *“partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati”*.

Il comma 98 prevede infine che al piano straordinario di assunzioni si provvede *“secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".

Con D.D.G. per il personale scolastico n. 767 del 17 luglio 2015, infine, sono state disciplinate le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al piano di assunzione, che devono essere trasmesse in via telematica attraverso "POLIS" – Presentazione On-line delle Istanze.

Il mancato inserimento della ricorrente nella GAE le ha quindi impedito di partecipare alla fase a) e b) del piano e di presentare in via telematica la domanda ai fini della partecipazione alla cosiddetta fase C, costringendola ad inoltrarla in formato cartaceo.

Sussistono dunque evidenti e fondate ragioni di urgenza a sostegno del presente ricorso e della domanda cautelare, essendo evidente che i tempi legati all'ordinaria cognizione, o l'eventuale pronuncia di un provvedimento in corso di causa, sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato nel presente giudizio.

Con il trascorrere del tempo, infatti, la ricorrente rischia di perdere definitivamente la possibilità di essere inserita nella G.A.E., con conseguente venir meno di qualsiasi possibilità di essere impiegata e di partecipare al richiamato piano di assunzioni.

Non solo: alla fine del corrente mese di settembre saranno assegnati anche i posti vacanti e disponibili e il mancato inserimento in G.A.E. impedirà alla professoressa Palomba di poter ottenere anche un incarico a tempo determinato, causandone così lo stato di disoccupazione.

Del resto risulta dall'esame della graduatoria dell'anno scolastico 2015/2016 (DOC. ALL. 14) che l'inserimento della ricorrente nella medesima la collocherebbe all'ottavo posto, ma, ove si consideri che i docenti con punteggio superiore sono inseriti anche nella graduatoria per le classi di concorso A047 Matematica e A049 Matematica e Fisica, laddove questi ultimi fossero assunti con contratto a tempo indeterminato, la ricorrente si troverebbe tra i primi posti disponibili, con conseguente possibilità di assunzione.

- **Istanza di notificazione ex art. 151 C.p.c.**

Il presente ricorso cautelare ha ad oggetto il diritto al reinserimento della docente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali per la classe di concorso A048 Matematica Applicata con decorrenza 1° settembre 2011.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aspiranti alla graduatoria suddetta, in ipotesi ritenuti controinteressati, il ricorso dovrebbe essere loro notificato, ma sussistono oggettive difficoltà nel reperire i nominativi di tali soggetti, comprendendosi tra gli stessi

anche eventuali altri aspiranti all'inserimento, ad oggi non ancora inseriti e ignoti alla ricorrente.

L'elevato numero di soggetti destinatari della notifica e la materiale impossibilità di individuare i nominativi giustificano pertanto la richiesta di autorizzazione a notificare il ricorso e l'emanando provvedimento del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 151 C.p.c. e, a tale fine, si chiede che laddove il Giudice dovesse ritenere necessaria la notifica ai controinteressati voglia autorizzarne l'esecuzione mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento nel sito internet del M.I.U.R..

* * * * *

Tutto ciò premesso la dottoressa Diana Palomba, come sopra rappresentata difesa e domiciliata

ricorre

al Tribunale di Grosseto in funzione di Giudice del Lavoro, affinché:

- **in via cautelare** e *inaudita altera parte*, tenuto conto delle documentate ragioni di urgenza e, in via subordinata, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus bonis juris* e del *periculum in mora* voglia
- previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione in relazione al provvedimento da adottarsi, del D.M. MIUR n. 42/2009, del D.M. MIUR n. 44/2011 e del D.M. MIUR 235/2014 e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale - ordinare alle parti resistenti di inserire/reinserire a pieno titolo la docente Diana Palomba nelle G.A.E. del personale docente ed educativo della Provincia di Grosseto, scuola secondaria II grado – classe di concorso A048 Matematica Applicata, con decorrenza 1° settembre 2011 con il punteggio posseduto di 17 punti e

l'aggiornamento del punteggio ulteriormente maturato o, in subordine, in quelle valide per il triennio 2014 - 2017 e attualmente vigenti, o in ulteriore subordine, adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia per garantire il diritto vantato dalla ricorrente;

- voglia ordinare alle resistenti di inserire la domanda della ricorrente nell'elenco dei partecipanti alla fase C del piano di assunzioni previsto dalla legge 107/2015 con le indicazioni di cui alla domanda cartacea già inviata.

Nel merito

- previa disapplicazione, in relazione al provvedimento da adottarsi, del D.M. MIUR n. 42/2009, del D.M. MIUR n. 44/2011 e del D.M. MIUR 235/2014 e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella GAE con decorrenza 1° settembre 2011 o altra data ritenuta di giustizia e conseguentemente ordinare alle parti resistenti di inserire/reinserire a pieno titolo la docente Diana Palomba nelle G.A.E. del personale docente ed educativo della Provincia di Grosseto, scuola secondaria II grado - classe di concorso A048 Matematica Applicata, con decorrenza 1° settembre 2011 con il punteggio posseduto di 17 punti e l'aggiornamento del punteggio ulteriormente maturato o, in subordine, in quelle valide per il triennio 2014 - 2017 e attualmente vigenti o, in ulteriore subordine, adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia per garantire il diritto vantato dalla ricorrente;

- voglia altresì ordinare alle resistenti di inserire la ricorrente nell'elenco dei partecipanti alla fase C del piano di assunzioni previsto dalla legge 107/2015 con le indicazioni di cui alla domanda cartacea già inviata.

Con vittoria di competenze legali e spese, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

In via istruttoria:

- si depositano i seguenti documenti:

1. certificato di laurea;
2. certificazione conseguimento abilitazione;
3. domanda inserimento graduatoria permanente del 21 marzo 2002 ;
4. graduatoria A.S. 2003 provincia Napoli;
5. domanda trasferimento graduatoria USP Roma del 20 maggio 2003;
6. domanda aggiornamento graduatoria del 24 maggio 2004;
7. lettera di assunzione ambasciata U.S.A. dell'11 maggio 2006;
8. domanda trasferimento G.A.E. presso USP Grosseto del 25 maggio 2011;
9. elenco docenti esclusi dalla GAE provincia di Grosseto dell'11 luglio 2011;
10. istanza rettifica del 14 luglio 2011;
11. contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2014/2015;
12. domanda inserimento G.A.E. del 27 luglio 2015;
13. domanda partecipazione piano assunzioni dell'11 agosto 2015;
14. graduatorie U.S.P. Grosseto A.S. 2014/2015;
15. estratto legge 105/2015;
16. titoli successivi.

- si chiede che il Giudice voglia ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione delle documentazione relativa alle domande di inserimento presentate dalla ricorrente complete di ogni allegato, l'elenco GAE

aggiornato e in vigore e ogni altro documento amministrativo conseguente e presupposto utile ai fini del decidere.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore è indeterminabile e pertanto il contributo dovuto è di € 259,00.

Grosseto, il 3 settembre 2015.

Avv. Laura Parlanti